



Comune di Vicenza

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA**

(Approvato con del. C.C. n.11 del 15/2/94 PGN 2366 e divenuta esecutiva
il 28/7/94)

Regolamento per il funzionamento
dell'Ufficio comunale di statistica
del Comune di Vicenza

T I T O L O I°

NORME GENERALI

art. 1

Il presente regolamento disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi della normativa vigente le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolti dal Comune di Vicenza sia in ambito locale che in quello nazionale.

art. 2

L'Ufficio Comunale di Statistica fa parte del Sistema statistico nazionale e produce attività statistica sia per il Comune che per il SISTAN.

art. 3

L'attività dell'Ufficio comunale di statistica è regolata dal programma statistico nazionale e dal programma statistico comunale.

art. 4

Per lo svolgimento della funzione statistica l'UCS opera in collegamento diretto con gli altri Uffici del SISTAN.

art. 5

I compiti, la struttura ed il funzionamento dell'Ufficio sono disciplinati secondo le vigenti disposizioni di legge ed altresì secondo le apposite deliberazioni del Consiglio comunale.

T I T O L O II°

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

art. 6 - Compiti

L'Ufficio comunale di statistica svolge i seguenti compiti:

- a) Promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'Amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico locale;
- b) Fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'Amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale, ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
- c) Collabora con le altre Amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- d) Contribuisce alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

- e) Redige e cura la pubblicazione del bollettino mensile e di un annuario statistici e delle pubblicazioni delle statistiche ufficiali del Comune;
- f) Attua l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale (per "sistema informativo statistico" s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica);
- g) Provvede, in conformità alle direttive dell'ISTAT, alla formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, ai sensi del DPR 223/89 art.38 e seguenti, anche ai fini della realizzazione del sistema informativo territoriale;
- h) Esprime parere tecnico di correttezza metodologica nella fase istruttoria degli atti amministrativi nei quali si faccia uso di dati statistici per la determinazione delle decisioni;
- i) Procede all'accertamento delle violazioni alla legge in materia statistica;
- l) Partecipa ai gruppi di lavoro comunali nei quali sia necessario l'uso delle informazioni statistiche;
- m) Fornisce al SISTAN gli elementi per il programma nazionale, redige il programma locale e il rapporto consuntivo annuale.

art. 7 - Accesso ed elaborazione dati interni

L'ufficio di statistica ha accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione comunale, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Può richiedere, all'Amministrazione comunale elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

art. 8 - Obbligo di fornire dati statistici

E' fatto obbligo a tutti i cittadini e agli Uffici del Comune, di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

art. 9 - Dati esclusi dall'obbligo

Non rientrano nell'obbligo di cui all'art.8, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonché i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia o prevista dallo Statuto del Comune di Vicenza.

art. 10 - Sanzioni

Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi dell'art.8, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11 D.L. 322/89, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

art. 11 - Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica

Gli addetti all'Ufficio Statistica sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio secondo le norme previste dal vigente ordinamento dell'impiego pubblico.

art. 12 - Disposizioni per la tutela del segreto statistico

I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

Tali dati non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, nè ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.

art. 13 - Collaborazioni esterne per rilevazioni SISTAN

Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale o nel Programma statistico locale, l'Ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri Uffici comunali detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. Gli Uffici interessati sono tenuti a fornire i dati secondo le modalità e scadenze fissate dall'UCS. In ogni caso l'Ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati. I responsabili degli Uffici comunali a cui siano affidate tali fasi di rilevazione sono tenuti al rispetto delle istruzioni emanate dall'Ufficio comunale di statistica e a garantire la massima collaborazione.

art. 14 - Rilevazioni locali tramite UCS

L'Amministrazione comunale può condurre per propri scopi conoscitivi - avvalendosi del proprio Ufficio di statistica ed attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornirà all'Amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è necessario l'assenso del responsabile dell'Ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.

art. 15 - Affidamento esterno rilevazioni locali

L'affidamento da parte dell'Amministrazione comunale di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'Ufficio di statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto.

Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ISTAT.

In nessun caso i prodotti di rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

T I T O L O I I I ^

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

art. 16 - Aspetto organizzativo

L'attività dell'Ufficio di statistica comunale, quale componente del SISTAN, è svolta in modo unitario anche ove si dia luogo al decentramento. I consigli di circoscrizione si avvalgono dell'Ufficio comunale di statistica.

art. 17 - Collocazione strutturale

L'Ufficio di statistica deve avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi del comune.

Il regolamento comunale di organizzazione provvede a disciplinare la collocazione del Servizio statistico nell'ambito della struttura organizzativa del Comune.

Il Sindaco o un suo delegato sovrintende, in veste di Ufficiale di Governo, al Servizio in oggetto.

art. 18 - Servizio Statistico in forma associata con altre Amministrazioni

A norma dell'art.3 del decreto legislativo n.322/89, il Comune potrà istituire l'Ufficio di statistica in forma associata, secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

art. 19 - Funzioni

L'ufficio di statistica, quale organo del SISTAN, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo n°6 e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di coordinamento statistico interno;
- rapporti con il Sistema statistico nazionale;
- produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione;
- promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati;
- ricerca statistica;
- pubblicazioni;
- relazioni e comunicazioni.

art. 20 - Articolazione funzionale dell'Ufficio comunale di Statistica

L'Ufficio è articolato secondo le seguenti funzioni:

- coordinamento e collegamento;
- produzione e ricerca;
- diffusione dell'informazione statistica.

art. 21 - Personale dell'Ufficio di Statistica

Il personale dell'Ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

art. 22 - Responsabile dell'Ufficio comunale di Statistica

Fatto salvo quanto dispone l'art.93 dello statuto comunale la responsabilità di direzione dell'Ufficio è affidata a un dipendente della Amministrazione comunale con qualifica dirigenziale. L'incarico predetto è attribuito dal Sindaco tenuto conto delle caratteristiche del servizio, delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente.

art. 23 - Assegnazione di personale all'Ufficio comunale di Statistica

All'Ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'Amministrazione ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e informatica, che gli consenta l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

art. 24 - Qualificazione del personale dell'Ufficio comunale di Statistica

L'eventuale qualificazione o riqualificazione del personale dell'Ufficio di statistica sarà svolta nei modi indicati dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

art. 25 - Collaborazione con gli Uffici comunali

L'Ufficio di statistica collabora con gli Uffici comunali nelle fasi istruttorie di elaborazione dei provvedimenti in cui sia necessario l'uso di dati statistici.

art. 26 - Produzione statistica dei Servizi demografici e progettazione Sistema Informativo comunale

L'Ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei Servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile nonché l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo comunale, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2, dell'art. 6 D.L. 322/89.